

AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA- 10 GIUGNO 2021 ORE 14:11

Redditometro con nuove regole per gli accertamenti dal 2016

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Leggi l'articolo di Stefano Loconte [Redditometro: spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti](#)

Resterà aperta fino al 15 luglio 2021 la pubblica consultazione sullo schema di decreto diretto a individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (redditometro). Lo schema di decreto individua i criteri base che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema di decreto, attuativo dell'art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come novellato dall'art. 10, comma 1, del [decreto Dignità](#) (D.L. n. 87/2018), diretto ad individuare il **contenuto induttivo** degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli **anni d'imposta a decorrere dal 2016** (c.d. **redditometro**).

Leggi anche

- [Il redditometro più civile è quello che non c'è](#)
- [Per il redditometro non può escludersi il ritorno...](#)
- [Redditometro? Un restyling inutile. Ad oggi](#)

La norma citata prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con **periodicità biennale**, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l'analisi di **campioni significativi di contribuenti**, differenziati anche in funzione del **nucleo familiare** e dell'**area geografica di appartenenza**. Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell'ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Cosa prevede lo schema di decreto

Preleva

- lo [schema di decreto](#)
- la [Tabella A](#)
- la [Tabella B](#)
- la [relazione illustrativa](#)

Elementi indicativi di capacità di contributiva

Nella Tabella A allegata allo schema di decreto è contenuto l'elenco delle **"voci" di spesa** che,

alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana, riconducibili alle seguenti **macro categorie**:

1) consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);

2) investimenti (immobiliari e mobiliari);

3) risparmio;

4) spese per trasferimenti.

La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. La stessa tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un **prezzo rappresentativo** del valore d'uso del bene o del servizio considerato.

I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a 11 tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle 5 aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B.

I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella Tabella A è determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

In assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella Tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e qualora tali informazioni non fossero acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale **spesa minima necessaria** per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base a:

- dimensione della famiglia,
- composizione per età,
- ripartizione geografica,
- dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'ISTAT.

In presenza di spese indicate nella Tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

Imputazione delle spese al contribuente

Fatta salva la **prova contraria** del contribuente, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla **persona fisica** cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Ulteriore specificazione viene operata con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e servizi effettuate dal **coniuge** e dai **familiari fiscalmente a carico** del contribuente. In tali casi, infatti, le spese si considerano finanziate con i redditi del contribuente.

Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono

relativi “**esclusivamente**” ed “**effettivamente**” all'**attività d'impresa** o all'**esercizio di arti e professioni**, sempre che tale circostanza risulti da idonea **documentazione**.

Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

Lo schema di decreto individua i **criteri base** che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente.

In particolare, il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

- a) dell'ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- b) dell'ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio-economici;
- c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “**Soglia di povertà assoluta**”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta;

Nota bene

La Tabella A detta una **regola prudenziale** che considera incremento patrimoniale imputabile al periodo d'imposta considerato, l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, al netto dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti “**netti**” dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni

e) della quota di risparmio riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Spese attribuite al contribuente e prova contraria

Sempre che sia ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, ossia sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato, in sede di **contraddittorio** - sia in fase preventiva che nell'eventuale fase successiva, ossia nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - il contribuente può fornire all'ufficio elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite e a ridimensionare la pretesa tributaria.

In particolare, il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d'imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero che il finanziamento è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente stesso; con le predette modalità, ha, altresì, facoltà di dimostrare l'eventuale diverso ammontare delle spese al medesimo attribuite; oltre che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Efficacia

Le disposizioni contenute nel decreto “si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta **a decorrere dal 2016**”.

A cura della Redazione

NUOVE REGOLE SUI CONTROLLI- 11 GIUGNO 2021 ORE 08:23

Redditometro: spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Spese e risparmi guidano la ricostruzione del reddito complessivo accertabile dei contribuenti. In base allo schema di decreto sul redditemetro posto in pubblica consultazione dal MEF, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute (salva la prova contraria) dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente si considerano finanziate con i redditi del contribuente. Non si considerino invece sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi “esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dato il via a una **consultazione pubblica**, riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, dello schema di decreto, attuativo dell’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come novellato dall’[art. 10, comma 1, del D.L. 87/2018](#), diretto ad individuare il contenuto induttivo degli **elementi indicativi di capacità contributiva**, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli **anni d’imposta a decorrere dal 2016** (c.d. **redditemetro**). Il termine per l’invio dei contributi per la consultazione è fissato per il 15 luglio 2021.

Leggi anche [Redditometro con nuove regole per gli accertamenti dal 2016](#)

La norma in questione – che si inserisce nell’ambito delle disposizioni volte ad individuare le modalità con le quali l’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione – prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze siano individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza.

In conformità al disposto dell’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, la consultazione appena avviata è dunque diretta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, individuate in base ad apposito contenuto nell’ambito del Codice del consumo.

I contenuti del decreto

Lo schema di decreto si compone di cinque articoli, volti ad individuare, rispettivamente, gli elementi indicativi di capacità contributiva, i criteri di imputazione delle spese al contribuente, le modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile da parte dell’Agenzia delle Entrate, i criteri per la dimostrazione della sussistenza della **prova contraria** da parte del contribuente e da ultimo, l’efficacia delle (nuove) disposizioni così introdotte.

Parti integranti del documento risultano, inoltre:

- la **Tabella A**, che individua l'elenco delle voci di spesa che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana e sono riconducibili alle seguenti macro-categorie: consumi; investimenti; risparmio; spese per trasferimenti. La Tabella, cioè, quelle informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

- la **Tabella B**, che a sua volta individua le diverse tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva

L'art. 1 del decreto delinea il significato da attribuire a "elemento indicativo di capacità contributiva", indentificandolo:

- nella "spesa sostenuta dal contribuente";
- nella "propensione al risparmio",

come determinate sulla scorta dei criteri esplicitati nelle Tabelle A e B.

L'imputazione delle spese al contribuente

L'art. 2 del decreto fissa alcune regole generali che attengono ai **criteri di attribuzione delle spese** al contribuente.

In particolare, il comma 1, facendo sempre salva la prova contraria, stabilisce che le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Inoltre, con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente, il medesimo comma precisa che le stesse si considerano finanziate con i redditi del contribuente.

Il comma 2, invece, prevede come non si considerino sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi "**esclusivamente**" ed "**effettivamente**" all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

La determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

Lo schema di decreto affida dunque all'art. 3 l'individuazione dei criteri chiamati a guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo anche in questo caso salva la prova contraria da parte del contribuente.

In particolare, il reddito complessivo accertabile di quest'ultimo sarà determinato tenendo conto:

- dell'ammontare delle **spese** che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell'ammontare delle **spese** correnti determinato sulla base di analisi e studi socio-economici;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della **spesa** per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente, imputabile al periodo di imposta, come determinata sulla base di apposita regola prudenziale individuata nella citata Tabella A;

- infine, della **quota di risparmio** riscontrata dall'Agenzia delle Entrate, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

La prova contraria riconosciuta al contribuente

L'art. 4 del decreto prevede, sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato, che in sede di **contraddittorio** - sia in fase preventiva che nell'eventuale successiva fase di accertamento con adesione - il contribuente possa fornire all'Ufficio la c.d. **prova contraria**, avvalendosi di elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite, volta a ridimensionare la pretesa tributaria.

L'efficacia delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni di imposta a decorrere **dall'esercizio 2016**.